

Allegato "B" ai numeri 2189/1739

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1) È costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 numero 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con denominazione "INSUPERABILI società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" siglabile, ove consentito dalla legge, "INSUPERABILI S.S.D.R.L.".


SEDE

Articolo 2) La società ha sede nel Comune di Torino.

La società attraverso gli organi a ciò competenti potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

OGGETTO

Articolo 3) La società, escluso ogni scopo di lucro e con l'osservanza delle norme e delle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) degli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, cui intende affiliarsi, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva e nel rispetto delle norme di legge in materia di attività esclusive e/o riservate e ove occorra munita delle prescritte licenze o autorizzazioni e in conformità con le vigenti leggi, ha per oggetto le attività di promozione, sviluppo e gestione di attività sportive a livello dilettantistico ed amatoriale,



compresa l'attività didattica (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale e con atleti professionisti, quale regolato e disciplinato dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 numero 586 alle quali la società resta del tutto estranea) tra quelle ammissibili secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale del Coni e più precisamente:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere sportivo finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo, con particolare riguardo alle persone diversamente abili e con difficoltà sia psichiche che motorie e sensoriali;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, per adulti e bambini, attraverso la diffusione, la pratica, la didattica e la promozione dello sport in genere e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione del giuoco del calcio e di ogni altro sport ad esso similare quali, ad esempio, il calcio a 5, il calcio a 7, il calcio a 11 e il beach-soccer, ivi compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convezioni con enti pubblici e privati;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni, campi estivi ed ogni attività di carattere sportivo e motorio, con le finalità e con l'osservanza delle norme e direttive delle Federazioni Sportive cui la società si affi-


lierà e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza;

- l'approntamento dei beni e servizi necessari per il corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive di cui sopra;
- l'organizzazione e gestione nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica di attività ludico-motoria e ricreativa per adulti e bambini;
- la gestione di progetti didattici in convezione con scuole di ogni ordine e grado;
- la promozione dello sviluppo delle politiche nazionali volte a garantire la salute e la prevenzione attraverso l'attività fisica;
- la promozione della propria attività attraverso l'utilizzo di modelli ed emblemi, sia direttamente, sia a mezzo terzi;

Per il raggiungimento dei propri scopi, purché nel rispetto dei limiti di legge previsti per dette attività, la società potrà altresì svolgere l'attività di pubblicazione e diffusione in Italia e all'estero di stampe periodiche, giornali (con esclusione dei quotidiani), riviste, libri, monografie, servizi giornalistici, reportage, documentari (anche su supporti audiovisivi o multimediali), escluso ogni scopo di lucro.

La società, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere un'attività commerciale complementare, connessa e/o accessoria alle attività sportive indicate, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, e così ad esempio:

- a. il commercio al minuto di attrezzature ed articoli sportivi relativi alle attività sportive svolte;
- b. la gestione di eventi culturali ed organizzazione di fiere o convegni;



- c. la gestione di attività di somministrazione o di ristorazione;
- d. purché nei limiti di legge ed anche tramite l'ausilio di esperti e specialisti in medicina dello sport, nel settore della prevenzione medica, del trattamento psicologico e fisioterapico e della riabilitazione motoria, la consulenza e la prestazione di servizi..

In tal caso gli eventuali utili relativi a tali attività commerciali, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno comunque reinvestiti nella società al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità per lo svolgimento delle sue specifiche attività istituzionali.

Potrà partecipare a bandi privati e pubblici anche per l'ottenimento e la gestione di fondi pubblici, nonché accedere ai contributi e finanziamenti agevolati previsti da leggi dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti locali.

Essa potrà, inoltre, -nei limiti di cui sopra ed espressamente escluso ogni scopo di lucro-, purché nell'interesse della società, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie, anche cambiarie, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; stipulare mutui ordinari e speciali; prestare garanzie reali e personali, purché nell'interesse della società; stipulare contratti di locazione anche finanziaria e potrà assumere ogni genere di obbligazione che sia dall'organo di amministrazione ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con esclusione esplicita di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di tutte le attività vietate dalla presente o futura legislazione.

Potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni ed interessenze -per gestioni in proprio e in via meramente strumentale - in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio; sostenere sia sul piano econo-

mico che organizzativo altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle federazioni sportive nazionali.

La società si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi e/o di appartenenza e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Il tutto con esclusione di qualsiasi operazione di raccolta e di sollecitazione del risparmio tra il pubblico e di quelle previste dall'articolo 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993 numero 385, di quelle previste dalla Legge 2 gennaio 1991 numero 1, dal D. Lgs. 23 luglio 1996 numero 415, dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, di quelle riservate a professionisti iscritti in albi, nonché di quelle che risultino vietate dalla vigente o futura legislazione.

DURATA


Articolo 4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 6) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila), e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.



I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 7) In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Articolo 8) Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzio-

nale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Articolo 9) Le quote sono tutte nominative. Il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.


Articolo 10) Le partecipazioni sono trasferibili -purché nei limiti di legge previsti per le società sportive dilettantistiche e di cui al presente statuto- per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, con le modalità di cui infra, salvo che si tratti di trasferimento a favore di altri soggetti iscritti nel libro dei soci.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

– il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo di lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in



cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i centoventi giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, o, in mancanza di accordo, sarà determinato mediante l'intervento di un unico arbitratore nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove è ubicata la sede della società.

Il cedente ha facoltà di non accettare il responso dell'arbitratore ma dovrà pagare i costi della procedura.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto da parte di tutti gli altri soci la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla vendita, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.


L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Nel caso di morte di uno dei soci, i suoi eredi o aventi causa dovranno delegare uno solo di essi per i rapporti con la società.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Articolo 11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal-



la legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Articolo 12) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

– la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.


Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Articolo 13) Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 14) L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

Articolo 15) L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o



dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal libro soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 16) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Articolo 18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 19) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.


L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'articolo 2479 comma 2 numeri 4 e 5, sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione.

Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:



- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 20) La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere soci o non soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 21) Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge.


Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità, escluso nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia formato da due membri, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica



e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera te-

nuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Articolo 22) L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Articolo 23) All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.


L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Articolo 24) La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Articolo 25) Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 26) Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina ed in particolare si prevede il divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono



dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli Organi delle Federazioni Sportive cui la Società intende affiliarsi nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Articolo 27) Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Articolo 28) Il controllo della società può essere affidato e svolto, ai sensi dell'articolo 2477 c.c., a scelta e per decisione dei soci, o da un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione).

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dal citato articolo.

In caso di nomina si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni.

ESERCIZI

Articolo 29) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

UTILI

Articolo 30) L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

SCIoglimento


Articolo 31) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto



sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito del presente statuto.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Articolo 34) Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata nonché i regolamenti della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui la società è affiliata; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

Visto per l'inserzione

Torino, li diciassette settembre duemilaventi

F.ti: Davide LEONARDI

Ezio Giovanni Antonio GROSSO

Annalisa CERRONE

FEDERICA STUCCHI - NOTAIO

Io sottoscritta dottoressa Federica Stucchi, Notaio in Torino, certifico che la presente è copia conforme, costante di trentacinque mezzi fogli dell'originale atto a mio rogito numero 2189 di repertorio composto di cinque fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con gli allegati, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, dodici novembre duemilaventi

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino - UT in data 12 ottobre 2020 al numero 39335, serie 1T, con euro 356,00.

Depositato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino in data 12 ottobre 2020 protocollo n. PRA/143326/2020/CTOESTR con euro 15.500, (quindicimilacinquecento).



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Federica Stucchi'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by the text 'NOTAIO FEDERICA STUCCHI TORINO'.